



Ministero dell'Istruzione  
**Istituto Comprensivo Statale di Valmadrera**  
Via Fra Cristoforo, 6 - 23868 Valmadrera (LC)  
PEO: lci81200g@istruzione.it – PEC: lci81200g@pec.istruzione.it  
Tel.: 0341 581465 - 0341201927  
CF: 83007100130 – CM: LCIC81200G codice univoco **UF4Q07**  
Sito: www.icsvalmadrera.edu.it



Alle famiglie degli alunni

Al personale esterno

p.c.

Docenti e ATA

Comuni di Valmadrera e Oliveto Lario

**OGGETTO: ESTENSIONE OBBLIGO POSSESSO ED ESIBIZIONE DEL GREEN PASS A CHIUNQUE ACCEDA AI LOCALI DELLA SCUOLA.**

Si informano le SS.LL che il DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale" all'art. 1, comma 2 stabilisce che **fino al 31 dicembre 2021**, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, **chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19**. Suddetta disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Al comma 4 dello stesso articolo il decreto legge assegna ai Dirigenti scolastici e ai responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative l'obbligo di verificare il rispetto della prescrizione di cui sopra.

Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni sul controllo del GREEN PASS, oltre che dai dirigente deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

La certificazione verde è rilasciata nei seguenti casi:

1. Avere effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
2. Avere completato il ciclo vaccinale;
3. Essere guariti dal Covid-19 nei sei mesi precedenti;

Firmato digitalmente da CARMELA TEODORA CARLINO

4. Essere risultati negativi a un tampone molecolare o antigenico rapido nelle 48 ore precedenti.

La verifica del Green pass sarà effettuata dal Dirigente o da una persona da lui delegata mediante la lettura del QR code utilizzando l'App Verifica19 che attesta solo la validità della Certificazione verde senza indicare se la stessa sia legata all'avvenuta vaccinazione o a un tampone negativo valido 48 ore o alla guarigione da Covid.

Con circolare del Ministro dell'Istruzione potranno essere stabilite ulteriori modalità di verifica.

La violazione delle disposizioni sopra esposte è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, ossia con l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000.

Si confida nella massima collaborazione da parte di tutti.

Cordiali saluti.

La Dirigente scolastica

Dott.ssa Carmela Teodora Carlino

#### INFORMATIVA PRIVACY

#### VERIFICA CERTIFICAZIONE VERDE "GREEN PASS"

Il trattamento dei dati personali necessari, pertinenti e non eccedenti, avverrà allo scopo di prevenire e contenere il contagio da SARS-CoV-2, responsabile della malattia COVID-19. A tal fine, al momento dell'ingresso in Istituto, ai sensi dell'Art. 1 comma 2 del D.L. 122/2021, a far data dal 11/09/2021 e fino al termine dello stato di emergenza, il dirigente scolastico o un suo delegato richiederà a chiunque acceda ai locali della Scuola l'esibizione del Certificato Verde (green-pass), consentendo l'accesso esclusivamente a chi, in seguito alla lettura del codice a barre bidimensionale (IR Code) mediante l'applicazione "VerificaC19", risulterà possedere i requisiti di accesso (Codice VERDE).

Il Dirigente scolastico o un suo delegato, consulterà la schermata dell'applicazione "VerificaC19" che fornirà i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita ed esito del controllo (verde o rosso). Si precisa che la visione dell'esito del controllo (verde o rosso) non consente al soggetto deputato al controllo di visionare le informazioni che hanno determinato tale esito. Nel caso di verifica "VERDE", consentirà l'accesso al soggetto senza in alcun modo registrare né conservare tale informazione, nel caso di verifica "ROSSA" invece, comunicherà al Dirigente scolastico il nominativo del soggetto a cui sarà stato impedito l'accesso a fini documentativi, per consentire al dirigente scolastico, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione delle sanzioni amministrative. Nel caso in cui il soggetto deputato al controllo (datore di lavoro o suo delegato), nutrisse dubbi sulla congruità del certificato (ad esempio qualora riportasse un nominativo appartenente ad un genere diverso rispetto a quello del soggetto verificato o una data di nascita palesemente incompatibile con l'età evidente) potrà procedere alla verifica dell'identità del soggetto controllato richiedendo l'esibizione di documento di identità in corso di validità e verificando la corrispondenza dei dati anagrafici del documento di identità con quelli visualizzati dalla APP "VerificaC19".

I dati personali relativi al controllo del certificato verde ossia nome, cognome, data di nascita ed esito del controllo (verde o rosso), saranno consultati da parte del Dirigente scolastico o del suo delegato a norma di quanto previsto all'art. 13 comma 2 lettera c) del D.P.C.M. del 17/06/2021.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi dell'Art. 1, comma 2 del D.L. 121/2021, la mancata esibizione del certificato verde comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative.

Potrà ottenere inoltre maggiori informazioni contattando il Titolare del trattamento DPO Avv. Bruno Antonio Malena al seguente indirizzo e-mail [avv.brunoantoniomalena@ordineavvocatibo.pec.it](mailto:avv.brunoantoniomalena@ordineavvocatibo.pec.it).

Firmato digitalmente da CARMELA TEODORA CARLINO